

OGGETTO: REG CE 2201/96, REG CE N. 1535/2003, REG CE N. 1973/2004 E SUCCESSIVE LORO MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. REVOCA PER LA CAMPAGNA 2008/2009 DEL RICONOSCIMENTO CONCESSO ALL' INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE DEL POMODORO "SAGEST" DI LATINA CON STABILIMENTO IN PONTINIA (LT)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

Vista la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale e successive modificazioni ed integrazioni";

Visto il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 recante " Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale"

VISTO il Regolamento CE 28 ottobre 1996 n. 2201/96 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento CE 29 agosto 2003 n. 1535/2003 della Commissione, "recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento CE n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti CE n. 2019/93; (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Reg. CE n. 1182 /2007 del Consiglio del 26 settembre 2007 recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle Direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti CEE n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2726/2000 (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento CE n. 2202/96;

VISTO il Regolamento CE 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime, modificato da ultimo dal Reg. CE n. 1548/2007 del 20/12/2007;

VISTO il Regolamento CE n. 1580/2007 del 21 dicembre 2007 recante modalità di applicazione dei Regolamenti CE n. 2200/96, CE n. 2201/96 e CE n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli;

VISTO il Decreto MIPAF n. 1202 del 25 maggio 2004 "disposizioni nazionali di attuazione del reg. CE n. 1535/2003 della Commissione, recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 2201/96 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di aiuto nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

VISTO il Decreto MIPAAF n. 1229 del 31/01/2008 "Disposizioni Nazionali del periodo transitorio di cui all'articolo 68 ter del Regolamento CE n. 1782/2003, previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione;

VISTO il manuale delle procedure Agea per l'applicazione dei Regg. CE n. 1535/2003 e 444/2004 pervenuto allegato alla circolare Agea n. 21 del 27-07-2006;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 511 del 03/05/2002 con cui è stato concesso alla "SAGEST" di Latina, con stabilimento a Pontinia (LT) il riconoscimento di industria di trasformazione del pomodoro da industria;

VISTO il verbale di sopralluogo effettuato in data 23 gennaio 2008 dai funzionari dell'Area Decentrata Agricoltura di Latina, presso l'industria di trasformazione del pomodoro SAGEST di Latina con stabilimento a Pontinia (LT) in cui vengono evidenziati il mancato pagamento di due fatture relative alla materia prima pomodoro consegnato nel mese di agosto, quattro fatture non pagate relative alla materia prima pomodoro consegnata nel mese di settembre, un mancato pagamento di una fattura relativa alla materia prima pomodoro consegnata nel mese di ottobre e un ritardato pagamento per il pomodoro consegnato alla OP Alpo per il mese di agosto,

VISTO l'articolo 35, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento CE n. 1535/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; che prevede l'esclusione del trasformatore dal regime di aiuti previsto dal Reg. CE n. 2201/96 se il trasformatore omette ripetutamente di pagare il prezzo previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, primo comma lettera f) del Reg. CE n. 1535/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 35, paragrafo 2, lettera c), del Reg. CE n. 1535/2003 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede l'esclusione del trasformatore dal regime di aiuti se lo stesso omette ripetutamente di rispettare il termine di pagamento previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma del Regolamento CE n. 1535/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'Allegato A del Decreto MIPAAF n. 1202 del 25 maggio 2004 in particolare il punto 13 e la nota all'allegato in cui viene specificato che per "ripetitività si deve intendere un numero di inadempienze rilevate a carico del trasformatore, per ciascun mese di consegna nel caso di mancato pagamento del prezzo integrale o di mancato rispetto dei termini di pagamento, o a carico dell'OP, oltre un minimo di due";

CONSIDERATO che il medesimo allegato A del Decreto MIPAAF n. 1202 del 25 maggio 2004 prevede che coloro ai quali sia stato revocato il relativo riconoscimento, trascorso il periodo della revoca, possono operare a condizione, comunque, che abbiano adempiuto agli obblighi per i quali erano stati sanzionati;

CONSIDERATO che il verbale di sopralluogo effettuato il giorno 23 gennaio 2008, dai funzionari dell'Area Decentrata Agricoltura di Latina evidenzia il mancato pagamento del prezzo integrale di quattro fatture del mese di settembre relative alla materia prima pomodoro consegnato dalle Organizzazioni di Produttori Alpo, Pempacorer e Asport

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del riconoscimento, inviata, anche via fax, alla ditta SAGEST con n. prot. 13880/D3/3D/15 del 28 gennaio 2008 con cui veniva richiesto alla ditta SAGEST di fornire all'Area Produzioni Agricole Zootecniche ed Agroalimentari della Direzione Regionale Agricoltura entro 15 giorni dalla data ricezione della medesima comunicazione, controdeduzioni e informazioni scritte corredate da documentazione riguardanti le irregolarità rilevate;

CONSIDERATO che non sono pervenute entro i tempi indicati nella nota n. prot. 13880/D3/3D/15 del 28 gennaio 2008 di comunicazione di avvio del procedimento di revoca del riconoscimento, le controdeduzioni richieste;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra riportato è necessario, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, lettere b) e c) del Reg. CE n. 1535/2003 e del punto 13 dell'allegato A del Decreto

MIPAAF n. 1202 del 25 maggio 2004, revocare il riconoscimento per una campagna (2008/2009) alla industria di trasformazione SAGEST di Latina con stabilimento sito a Pontinia (LT) in Piazza Roma 6,

CONSIDERATO che trascorso il periodo di revoca la ditta Sagest potrà tornare ad operare a condizione di aver adempiuto gli obblighi per i quali è stata sanzionata;

CONSIDERATA la necessità di comunicare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l'esclusione della ditta SAGEST dall'elenco delle industrie che possono stipulare contratti di consegna del pomodoro da industria per la campagna 2008/2009.

In conformità con le premesse

D E T E R M I N A

Di revocare il riconoscimento di industria di trasformazione, per la materia prima pomodoro, alla SAGEST SRL – con sede legale a Latina, Via Giambattista Vico 35 e stabilimento in Piazza Roma 6 a Pontinia (LT) ” per una campagna di commercializzazione (2008/2009) per non aver rispettato quanto previsto dal Reg. CE n. 1535/2003 articolo 35, paragrafo 2, lettere b) e c);

Di disporre che la ditta SAGEST trascorso il periodo di revoca potrà tornare ad operare a condizione di aver adempiuto agli obblighi per i quali è stata sanzionata;

Di comunicare al MIPAAF e all'AGEA la esclusione della ditta SAGEST dall'elenco delle ditte che possono stipulare contratti di consegna di pomodoro per la campagna 2008/2009.

Avverso il presente provvedimento la ditta SAGEST dall'avvenuta ricezione, può presentare ricorso, entro 60 (sessanta) giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dr. Guido MAGRINI)